

Legge regionale 21 luglio 1992 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

CAPO VI

Norme finali, transitorie e finanziarie

Art. 21

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.

Art. 22

Norme transitorie e finali

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione il decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.

Art. 23

Abrogazione di norme

1. Il Titolo II della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 è abrogato.
2. È abrogata ogni altra disposizione regionale incompatibile con la presente legge e con i principi sanciti dall' articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 24

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall' articolo 5, commi 3 e 4, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. Gli oneri derivanti dall' articolo 9, comma 4, fanno carico al capitolo 4370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.